



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DEL
DIFENSORE CIVICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del

Sommario

.....	1
ARTICOLO 1	4
Finalità del Regolamento	4
ARTICOLO 2	4
Istituzione.....	4
ARTICOLO 3	5
Funzioni e prerogative.....	5
ARTICOLO 4	5
Procedura di nomina	5
ARTICOLO 5	6
Elezione	6
ARTICOLO 6	6
Cessazione dalla carica	6
ARTICOLO 7	7
Sospensione cautelare	7
ARTICOLO 8	7
Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità.....	7
ARTICOLO 9	7
Esiti dell'intervento	7
ARTICOLO 10	8
Relazione annuale al Consiglio Provinciale	8

ARTICOLO 11	8
Rapporti con il Presidente della Provincia.....	8
ARTICOLO 12	8
Rapporti con il Direttore Generale e il Segretario Generale.....	8
ARTICOLO 13	9
Mezzi e struttura di supporto	9
ARTICOLO 14	9
Trattamento economico.....	9
ARTICOLO 15	9
Riservatezza	9
ARTICOLO 16	9
Norme finali	9
ARTICOLO 17	9
Entrata in vigore	9

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione e il funzionamento dell'Istituto del Difensore Civico, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del vigente Statuto provinciale.
2. L'elezione, le prerogative e i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dal presente Regolamento.
3. Il Regolamento definisce i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico e gli organi della Provincia, del Segretario e del Direttore Generale.
4. Il Regolamento organizza l'istituzione e il funzionamento dell'istituto di difesa civica per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.
5. La Provincia può assumere le funzioni di difesa civica per i Comuni Provincia del Sulcis Iglesiente e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Provinciale. In tale ambito, l'organo assume la denominazione di "Difensore civico territoriale".
6. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

Articolo 2

Istituzione

1. Lo Statuto provinciale, con l'istituzione del Difensore Civico, previsto dall'art. 15, assicura ai cittadini ed ai soggetti indicati dal successivo comma le garanzie previste.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:
 - da cittadini italiani, stranieri e apolidi, che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente in uno dei Comuni della Provincia o, comunque, legittimati a produrre istanze o richieste all'Amministrazione Provinciale;
 - da cittadini italiani, stranieri e apolidi che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui sopra, prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio provinciale;
 - dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
 - dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

- dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Articolo 3

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore Civico è competente a intervenire, su istanza o d'ufficio, in presenza di carenze, disfunzioni, ritardi e abusi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, italiani o stranieri. Inoltre esercita le ulteriori funzioni stabilite dalla normativa vigente e non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza. Le istanze possono essere presentate gratuitamente, anche in forma informale, per iscritto o tramite strumenti telematici.
2. Il Difensore Civico può intervenire presso l'Amministrazione Provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati e, a tal scopo, il Difensore Civico può accedere a tutti i documenti dell'Amministrazione, pur rimanendo vincolato al dovere di segretezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei limiti previsti dalla legge.
3. Gli uffici sono tenuti a collaborare e a fornire riscontro entro il termine indicato.
4. Il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione della Consigliera di Parità, se istituita, nonché di tutti gli Istituti che svolgano funzioni di tutela dei cittadini e di garanzia, imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; promuove, d'accordo con il Presidente del Consiglio provinciale, forme di collaborazione con il Difensore civico regionale e con gli altri Difensori Civici.
5. Sono esclusi dall'intervento del Difensore Civico:
 - gli atti e i comportamenti dell'autorità giudiziaria;
 - le controversie tra privati;
 - le questioni già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo profili di cattiva amministrazione.

Articolo 4

Procedura di nomina

1. La procedura di nomina del Difensore Civico è avviata dal Consiglio Provinciale.
2. L'avvio avviene mediante avviso pubblico, adottato con atto del Presidente della Provincia.
3. L'avviso pubblico indica:

- i requisiti soggettivi e professionali richiesti;
 - le cause di incompatibilità e ineleggibilità;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
 - la durata dell'incarico e il relativo trattamento economico.
4. L'avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi:
- sull'Albo Pretorio on-line della Provincia;
 - sul sito istituzionale dell'ente;

Articolo 5

Elezione

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei componenti.
2. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime due votazioni.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il Difensore Civico resta in carica fino alla nomina del successore.

Articolo 6

Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica oltre che per il compimento del periodo di durata della carica stessa anche per i seguenti motivi:
 - Per revoca deliberata dal Consiglio Provinciale per grave violazione dei doveri d'ufficio;
 - Per decadenza per sopravvenuta causa di incompatibilità non rimossa nel termine;
 - Sopravvenuta incapacità permanente attestata da certificazione medico-legale;
 - Per dimissioni presentate dall'interessato;
 - Per decesso.
2. In tali casi il Presidente della Provincia dà immediato avvio alle procedure per una nuova nomina.

Articolo 7

Sospensione cautelare

1. Il Difensore Civico può essere sospeso dall'incarico con deliberazione motivata del Consiglio Provinciale in caso di procedimento penale per reati che incidano sull'affidabilità e sull'imparzialità della funzione.
2. La sospensione ha carattere temporaneo e cessa con il venir meno delle cause che l'hanno determinata.

Articolo 8

Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

1. Può essere nominato Difensore Civico chi:
 - goda dei diritti civili e politici;
 - dia garanzia di indipendenza, autorevolezza, serenità di giudizio e obiettività;
 - sia in possesso di comprovata competenza giuridico-amministrativa;
 - sia in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.
2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico coloro per i quali sussiste:
 - carica pubblica elettiva;
 - una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere provinciale previste dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - incarichi politici o amministrativi presso enti pubblici;
 - rapporti di lavoro o consulenza con la Provincia o enti da essa dipendenti.

Articolo 9

Esiti dell'intervento

1. Qualora accerti irregolarità o disfunzioni, il Difensore Civico segnala il caso all'organo competente, proponendo gli interventi correttivi.
2. Il Difensore Civico non può annullare o modificare atti amministrativi, ma può sollecitarne il riesame.

Articolo 10

Relazione annuale al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta, contenente:
 - il numero e la tipologia delle istanze ricevute;
 - le principali criticità riscontrate;
 - le proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.
2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

Articolo 11

Rapporti con il Presidente della Provincia

1. I rapporti tra il Difensore Civico e il Presidente della Provincia sono istituzionali e non gerarchici. Si intrattengono rapporti diretti per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

Articolo 12

Rapporti con il Direttore Generale e il Segretario Generale

1. Il Difensore Civico, informa il Direttore Generale e/o il Segretario della Provincia delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici e i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Direttore Generale e/o il Segretario della Provincia su richiesta del Difensore Civico, assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la collaborazione degli uffici.
3. Il Direttore Generale e/o il Segretario della Provincia, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia degli atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

Mezzi e struttura di supporto

1. La Provincia assicura al Difensore Civico:
 - una sede idonea;
 - il supporto amministrativo necessario;
 - gli strumenti logistici e informatici per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 14

Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a euro 20.000,00 annui lordi, nel rispetto dei limiti di legge e dei vincoli di bilancio.
2. È altresì corrisposto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento della sua funzione previa presentazione della documentazione giustificativa.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Difensore Civico è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e al segreto d'ufficio.

Articolo 16

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto provinciale e della normativa vigente.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.